



**Ricorso n. 317/2007**

**Sent. n. 797/07**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima  
sezione, con l'intervento dei magistrati

Elvio Antonelli - Presidente f.f.  
Italo Franco - Consigliere  
Fulvio Rocco - Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

<p>Avviso di Deposito del a norma dell'art. 55 della L. 27 aprile 1982 n. 186 <i>Il Direttore di Sezione</i></p>
--

**SENTENZA**

sul ricorso n. 317/2007, proposto da ZUANIER ASSOCIATI S.r.l., in  
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa  
dall'avv.to Claudio Codognato, con elezione di domicilio presso lo  
studio dello stesso in Venezia-Mestre, Calle del Sale n. 33;

contro

il COMUNE di CAMPOSAMPIERO (PD), in persona del Sindaco  
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Fulvio Lorigiola, con  
elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.to Francesco Curato in  
Venezia, Santa Croce n. 468/B;

e nei confronti

di GALEAZZO GIORGIO, in proprio e quale mandatario del R.T.I.  
con I.P.T. s.r.l. e PACCAGNELLA ROBERTA, rappresentato e  
difesa dall'avv.to Elena Laverda, con domicilio eletto presso la  
Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

per l'annullamento

della determinazione n. 72 del 10 ottobre 2006 dal Comune di Camposampiero, con cui è stato affidato al controinteressato l'incarico della direzione lavori, liquidazione e contabilizzazione, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di restauro e ristrutturazione della Barchessa, delle adiacenze e del corpo centrale di Villa Campello con previsione di ampliamento sul lato est; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visto il ricorso, notificato il 14.2.2007 e depositato presso la Segreteria il 20.2.2007, con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Camposampiero e del R.T.I. controinteressato;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all'udienza camerale del 14 marzo 2007 (relatore il Consigliere Fulvio Rocco), gli avvocati Codognato per la parte ricorrente, Lorigiola per il Comune di Camposampiero e Laverda per il R.T.I. controinteressato;

considerato

che, per il combinato disposto dell'art. 23, XI comma, e dell' art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v'è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

che, nel corso dell'udienza camerale fissata nel giudizio in

epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all'esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

1.1. Il ricorso in epigrafe a differenza di quanto eccepito dall'Amministrazione intimata, è ricevibile, posto che nella specie il termine per l'impugnazione degli atti del procedimento di scelta del contraente con la P.A. non può, ragionevolmente, iniziare a decorrere dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'atto conclusivo del procedimento medesimo all'albo dell'Ente, a' sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267: e ciò in quanto sussiste un onere per le stazioni appaltanti, risalente anche ad epoca antecedente all'entrata in vigore del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, di portare a conoscenza dei diretti interessati l'esito del procedimento di affidamento (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 2 maggio 2006 n. 2445 e Sez., V, 24 marzo 2006 n. 1534) vertendo segnatamente la prima di tali pronunce in tema di affidamento di progettazione preliminare).

Né può sostenersi che, essendo il procedimento retto nella specie dalla disciplina dettata dall'art. 8, comma 1, della L.R. 7 novembre 2003 n. 27 - all'epoca vigente – ossia mediante selezione c.d. "informale", l'onere testè descritto sarebbe insussistente.

A tale riguardo soccorre, infatti, la stessa deliberazione della Giunta Regionale n. 82 dd. 30 agosto 2005 laddove, nel fornire

indicazioni applicative della L. 18 aprile 2005 n. 62, si rimarca l'esigenza del rispetto al riguardo dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, i quali - come è ben noto - sono ritenuti vincolanti dalle istituzioni amministrative e giurisdizionali dell'Unione Europea anche per gli affidamenti c.d. "sottosoglia" e che, pertanto, non possono che essere precettivi anche per la fattispecie disciplinata dal legislatore regionale e ricorrente nel caso di specie.

Pertanto, in applicazione di tali principi e – segnatamente – di quelli vigenti in tema di trasparenza, il Comune di Camposampiero era tenuto a dare notizia individuale a tutti i concorrenti nel procedimento di cui trattasi circa l'esito del medesimo.

1.2. Va pure respinta, in quanto inconferente nell'economia di causa la seconda eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune e dal controinteressato ed incentrata sulla circostanza che il ricorrente avrebbe contestato tardivamente l'avviso pubblico di incarico avendo partecipato alla relativa procedura senza specifica riserva circa il metodo di scelta del contraente ivi previsto (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 2003, n. 6072): e ciò in quanto, come si evidenzierà qui appresso, l'accoglimento del ricorso avviene non già in relazione alla pur parimenti prospettata esigenza di utilizzare per la specie altri metodi per la scelta del contraente con la P.A., ma in considerazione di vizi che attengono alla stessa, corretta applicazione della disciplina all'epoca consentita per effetto dell'anzidetto art. 8, comma 1, della L.R. 27 del 2003.

2. Venendo al merito di causa, il ricorso va dunque accolto avuto riguardo in via del tutto assorbente, alla dedotta censura di violazione dell'art. 1, comma 1, della L. 8 agosto 1990 n. 241 in dipendenza dei principi di parità di trattamento e di trasparenza sottesi al trattato CE, nonché di violazione della predetta deliberazione della Giunta Regionale n. 2119 del 2005, e di eccesso di potere per violazione di autolimiti e per motivazione e istruttoria insufficienti.

Nell'avviso pubblico di incarico emanato dal Comune si legge, al di là della stessa circostanza affermata dalla difesa del Comune e del controinteressato secondo cui il procedimento di scelta di cui trattasi sarebbe dichiaratamente “informale”, ovvero a trattativa privata, che “la selezione del soggetto cui conferire l'incarico, sarà effettuata a seguito di valutazione comparativa dei *curricula* ad insindacabile giudizio dell'Ente, sulla base dei seguenti criteri: esperienza professionale generale maturata nell'ambito di incarichi commissionati da Pubbliche Amministrazioni; esperienza professionale specifica maturata nella direzione di opere con tipologie e categorie uguali o eventualmente analoghe a quelle delle opere da dirigersi”.

Orbene, a parte il ben evidente carattere pleonastico assunto dall'inciso “ad insindacabile giudizio dell'Ente” rispetto ad un ordinamento giuridico che assodatamente si incentra sul principio garantista della censurabilità, in sede giurisdizionale, degli atti amministrativi illegittimi (cfr. art. 113 Cost.), va evidenziato che l'Amministrazione Comunale si era nella specie autovincolata al fine

della scelta del soggetto cui affidare l'incarico ai predetti due criteri di valutazione dell'esperienza professionale sia generale, che specifica.

Se così è, l'assunto motivazionale che si legge nel provvedimento di scelta del contraente secondo il quale "l'eterogeneità delle professionalità presenti all'interno del gruppo garantiscono competenze nei diversi settori che costituiscono l'opera" non è di per sé idoneo a fondare la legittimità delle scelta del soggetto incaricato, posto che dall'esame dello stesso elenco dei partecipanti alla selezione agevolmente si ricava che anche altri concorrenti evidenziavano, parimenti, risorse professionali eterogenee.

Più in generale l'emanazione degli anzidetti criteri logicamente presuppone la contemporanea fissazione di criteri per la comparazione dei diversi titoli di professionalità evidenziati dai concorrenti: fissazione che, nella specie, non è avvenuta e che, nondimeno, non poteva essere arbitrariamente devoluta alla competenza del responsabile del procedimento, ma debitamente esternata, nei suoi parametri, già in sede di emanazione dell'avviso pubblico.

Ciò, ripetesi, anche nella precettiva applicazione degli stessi principi di derivazione comunitaria, così come puntualmente enunciati dall'anzidetta deliberazione della Giunta Regionale n. 2119 del 2005.

3. Per quanto sopra, dall'accoglimento del ricorso in epigrafe consegue l'annullamento di tutti gli atti impugnati e l'obbligo per l'Amministrazione intimata di indire un nuovo procedimento di scelta per l'affidamento del progetto disciplinato dallo *ius superveniens*, costituito dal D.L.vo. n. 163 del 2006, cos' come attualmente in

vigore.

4. Non è accolta la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente, stante la satisfattività della statuizione di annullamento per il proprio interesse strumentale a veder ribandito il procedimento di scelta del contraente.

5. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza di lite, e sono liquidati in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Condanna il Comune di Camposampiero e il controinteressato al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati nella misura di € 2.000,00 (duemilaeuro/00) a carico del Comune e di €1,000,00 (milleeuro/00) a carico del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 14 marzo 2007.

Il Presidente f.f.

l'Estensore

Il Segretario

**SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**il.....n.....**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

**Il Direttore della Prima Sezione**